



Comitato di Gestione del 27.04.2023

PARERE DEL COMITATO DI GESTIONE

Art. 9 comma 5 lett. "f" della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii.

PORTO DI ARBATAX

Regolamento per la disciplina, la movimentazione e il deposito di merci convenzionali e alla rinfusa presso lo scalo di Arbatax

Come è noto con Legge n. 156/2021 è stata disposta l'inclusione del porto di Arbatax nella circoscrizione territoriale di competenza dell'AdSP del Mare di Sardegna. Al momento dell'entrata in vigore della predetta Legge 156/2021, nello scalo in argomento storicamente operava, per conto terzi, un'unica Impresa autorizzata ex art. 16 della legge n. 84/1994, la quale svolgeva quasi esclusivamente traffico Ro-Ro. Tale autorizzazione è stata revocata a fine 2022 per carenza dei requisiti che ne avevano determinato il rilascio.

A gennaio 2023, a seguito di idonea istruttoria, è stata rilasciata ad una nuova società, l'autorizzazione ex art. 16 della predetta Legge n. 84/1994, per lo svolgimento di operazioni portuali per conto terzi presso lo scalo di cui trattasi. Il programma operativo della nuova società individua nuovi traffici, rispetto a quelli precedenti (ro-ro), che riguardano la movimentazione e il deposito di merci alla rinfusa (carbone, sabbia ecc).

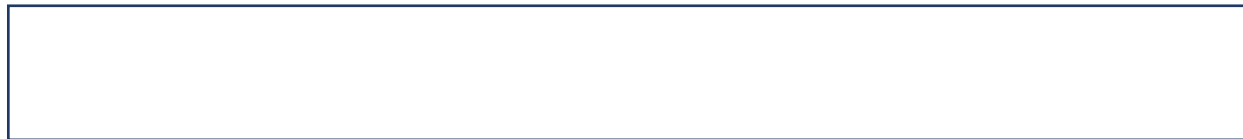
Con riferimento alla movimentazione ed al deposito temporaneo di merci in banchina, per gli scali di Cagliari ed Olbia sono tuttora vigenti i Regolamenti emanati dalle sopresse Autorità Portuali, per gli scali di Oristano e Portovesme, con Decreto n. 55/2018 sono state recepite le regolamentazioni relative al suddetto argomento emanate, rispettivamente, dalle Autorità Marittime di competenza, per lo scalo di Arbatax non risulta emanata alcuna regolamentazione disciplinante la materia di cui trattasi.

Pertanto, nelle more dell'emanazione di disposizioni uniformi per tutti gli scali di Sistema, si è reso necessario procedere alla regolamentazione per la movimentazione e il deposito di merci convenzionali alla rinfusa presso lo scalo di cui trattasi.

In particolare, considerato che è intenzione dell'Ente attrarre e sviluppare presso lo scalo di Arbatax anche i traffici, finora assenti, di merci convenzionali e alla rinfusa, all'articolo 6 del Regolamento in analisi, si è proceduto, innanzi tutto, a definire un periodo di franchigia, pari a 10 giorni come avviene in altri scali di sistema minori, che consenta una agevole e vantaggiosa programmazione dei depositi di merci sia in imbarco che in sbarco, che rispondano alle esigenze di un mercato sempre più competitivo.

Inoltre, al fine di consentire alle Imprese presenti e future di poter facilmente consolidare i traffici di cui trattasi fin qui acquisiti, si è ritenuto di individuare una tariffa suddivisa in 3 fasce crescenti che risponda all'interesse dell'imprenditoria e all'interesse pubblico sotteso all'utilizzo dei beni demaniali marittimi.

Come previsto dalla vigente normativa, in data 20.04.2023, la pratica è stata sottoposta al preventivo parere della Commissione Consultiva Locale, la quale ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole all'emanazione del Regolamento di cui trattasi.



OGGETTO: *Disciplina della movimentazione di merci convenzionali e alla rinfusa presso lo scalo di Arbatax.*

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R. D. 30 marzo 1942 n. 327, ed in particolare l'art. 50 del medesimo, nonché gli artt. 38 e 39 del Reg. Cod. Nav.;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n.84, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante disposizioni sulla riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla predetta legge 28 gennaio 1994, n. 84;

VISTO il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232, recante disposizioni integrative e correttive al citato decreto legislativo n. 169/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'Allegato A della richiamata Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii., la circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna è costituita dai porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa Gallura (solo banchina commerciale);

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, il quale, all'art. 4, comma 2, lettera a), ha disposto l'inclusione del porto di Arbatax nella circoscrizione territoriale di competenza dell'AdSP del Mare di Sardegna;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 14 luglio 2021, n. 284, che nomina il Prof. Avv. Massimo Deiana Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTO l'art. 6, comma 4, lett. a), della Legge sopra citata, che affida alle AdSP i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;



VISTO l'art. 8, c. 3, lett. g), della predetta Legge, che assegna al Presidente dell'AdSP il compito di provvedere al coordinamento delle attività svolte negli scali di propria competenza, nonché al coordinamento ed al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione e dei servizi portuali;

VISTO l'art. 24, comma 2bis, della già menzionata Legge, secondo cui spettano alle AdSP i poteri di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa;

VISTO il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272, di adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. (Testo Unico per la Sicurezza) concernente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

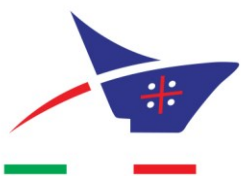
PRESO ATTO che, per quanto riguarda gli scali di Cagliari ed Olbia, nelle more dell'emanazione di normativa uniforme disciplinante la materia, risultano tuttora vigenti i Regolamenti emanati dalle sopresse Autorità Portuali con riferimento alla movimentazione ed al deposito temporaneo di merci in banchina;

PRESO ATTO, altresì, che per gli scali di Oristano e Portovesme, con Decreto n. 55/2018, l'Ente, in attesa di emanare una propria disciplina valida per l'intero Sistema, ha recepito le regolamentazioni relative alla movimentazione ed al deposito di merci in banchina emanate, rispettivamente, dall'Autorità Marittima di Oristano (Ordinanze nn.24/2006 e 03/2007) e da quella di Portoscuso (Ordinanza n. 40/2008);

CONSIDERATO che, per lo scalo di Arbatax, non risulta emanata alcuna regolamentazione disciplinante la materia di cui trattasi;

PRESO ATTO che, già alla data di emanazione della presente Ordinanza, presso il porto di Arbatax sono stati avviati lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento che interesseranno varie banchine e piazzali del citato sorgitore;

RAVVISATA la necessità di stabilire, nelle more dell'emanazione di regolamentazione uniforme per tutti gli scali amministrati dall'AdSP del Mare di Sardegna, le condizioni cui subordinare la movimentazione e il deposito di merci o materiali presso lo scalo di Arbatax, le modalità di presentazione delle istanze, l'individuazione dei periodi da considerarsi in franchigia, la determinazione della misura del canone per il periodo eccedente la franchigia, le modalità di pagamento dello stesso e di emanare uno specifico provvedimento in materia;



ORDINA

Art. 1 – Istanza e autorizzazione

Le Imprese portuali autorizzate ex art. 16 della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii. che operano presso lo scalo di Arbatax e che intendano depositare temporaneamente merci o materiali nelle aree portuali del suddetto scalo, devono presentare apposita istanza in bollo, assolto con le modalità previste dalla legge, all'AdSP del Mare di Sardegna, secondo lo schema di domanda allegato alla presente Ordinanza (**allegato 1**), almeno due giorni lavorativi prima della prevista occupazione, con l'indicazione obbligatoria dei seguenti dati:

- a) tipo di merce o materiale da depositare;
- b) quantità in tonnellate o in unità di colli;
- c) dati identificativi dell'Unità navale interessata alle operazioni di imbarco/sbarco merce;
- d) superficie che si intende occupare;
- e) periodo indicativo per il quale si richiede l'occupazione;
- f) posizione dell'area richiesta indicata in apposita planimetria.

L'AdSP del Mare di Sardegna, valutate le caratteristiche merceologiche del materiale da stoccare e compatibilmente con la disponibilità di aree portuali, autorizzerà il deposito richiesto nelle zone di volta in volta dall'Ente all'uopo individuate, fermo restando che l'impresa dovrà assolvere all'imposta di bollo secondo le modalità sotto indicate per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

L'assolvimento delle imposte di bollo di cui ai paragrafi precedenti può avvenire tramite apposita autodichiarazione (**allegato 2**) oppure, in alternativa, utilizzando un Mod. F23.

L'istanza dovrà essere inviata attraverso la piattaforma S.U.A.M.S. Sportello Unico Amministrativo del Mare di Sardegna di questa Autorità ovvero per via telematica alla pec dell'Ente adsp@pec.adspmaredisardegna.it oppure alla casella info@adspmaredisardegna.it allorché il suddetto Sistema non risulti operativo, utilizzando il modelli di cui all'allegato 1 della presente Ordinanza.

In caso di semplice movimentazione o trasbordo di merce o materiale, senza alcun deposito temporaneo sulle aree demaniali portuali, le medesime Imprese portuali di cui al primo paragrafo hanno l'obbligo di far pervenire all'AdSP, con le modalità già descritte nel presente articolo, apposita comunicazione.

Articolo 2 – Obblighi

Una volta terminato il deposito temporaneo, le aree portuali occupate dovranno essere ripulite e rimesse in pristino stato e di ciò dovrà essere data comunicazione scritta trasmessa alla PEC dell'AdSP del Mare di Sardegna finalizzata alla restituzione dell'area. Tale comunicazione verrà utilizzata anche ai fini della determinazione del canone per i periodi fuori franchigia.



Qualora sussista la necessità di ulteriore permanenza della merce depositata oltre il periodo di vigenza dell'autorizzazione, dovrà essere presentata apposita comunicazione di proroga entro i termini di validità dell'autorizzazione stessa.

Articolo 3 – Precauzioni da adottarsi nello svolgimento dell'attività

All'Impresa autorizzata, nel depositare le merci nelle aree indicate, è fatto divieto di creare cumuli tali da produrre polverosità che possa ingenerare nocumento alla salute umana e all'ambiente; in ogni caso, tali cumuli non potranno essere superiori ai 3 m di altezza.

L'Impresa deve disporre e fare uso, se necessario, di attrezzature di spegnimento di incendi adeguate alla tipologia di merci movimentate.

L'Impresa è altresì obbligata al rispetto di quanto previsto nella scheda di sicurezza della merce depositata. L'Impresa dovrà immediatamente sospendere la movimentazione con benna di prodotti alla rinfusa qualora, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, ciò possa arrecare nocumento alla salute ed igiene delle persone o causare fenomeni di inquinamento ambientale: in tal caso l'Impresa dovrà fare uso di appositi teloni per ricoprire i cumuli depositati in banchina o provvedere, qualora sia compatibile con le caratteristiche del materiale, a renderlo umido.

Nella movimentazione della merce alla rinfusa, l'Impresa dovrà altresì predisporre teloni e/o approntamenti simili che dovranno essere posizionati tra nave e banchina per evitare la caduta di materiale a mare.

Le aree demaniali richieste per il deposito di merci dovranno essere delimitate con opportuni transennamenti e cartellonistica di cantiere.

L'AdSP del Mare di Sardegna e/o l'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax potranno comunque imporre all'Impresa la sospensione delle operazioni portuali, ciascuno per quanto di propria competenza, ogniquale volta se ne manifesti la necessità.

È altresì vietato imbrattare con residui oleosi la banchina e pertanto l'Impresa dovrà assicurarsi che le merci da movimentare non ne contengano o che essi siano stoccati in condizioni di sicurezza.

Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni di cui al D.M. 16 dicembre 2004, le imprese operanti nella banchina pubblica sono equiparate ai "Gestori di Terminal".

Articolo 4 – Merci pericolose

Nello scalo di Arbatax, non è consentito il deposito temporaneo di merci pericolose, così come definite dall'IMDG Code, il quale eventualmente ed in via del tutto eccezionale, potrà avvenire solamente previo nulla osta degli Enti competenti, compreso il nulla osta del Chimico di Porto, al fine di stabilire i tempi, i limiti e le modalità relativi al loro deposito temporaneo nelle aree portuali in attesa di imbarco o di deflusso.



Articolo 5 – Svolgimento simultaneo di operazioni di movimentazione delle merci

Nell'eventualità di operazioni contemporanee, le Imprese Portuali hanno l'obbligo di conformarsi alle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 26, ed al Regolamento AdSP approvato con Ordinanza n. 39/2022 in data 02 dicembre 2022.

Articolo 6 – Periodo di franchigia e canoni

Il periodo di franchigia per le merci depositate temporaneamente nelle aree portuali, è stabilito nei primi 10 giorni e decorre dalle ore 00,01 del giorno successivo a quello dell'inizio dell'occupazione a prescindere dall'ora del deposito. Rientrano altresì in franchigia i giorni in cui vige il divieto di circolazione dei mezzi pesanti.

Per la sosta di durata superiore al periodo di franchigia dovranno essere corrisposti i sottoindicati canoni:

- 1) dall'undicesimo al trentesimo giorno: € 0,05 per metro quadrato x numero giorni di sosta;
- 2) dal trentunesimo al sessantesimo giorno: € 0,10 per metro quadrato x numero di giorni di sosta;
- 3) oltre il sessantesimo giorno: € 0,15 per metro quadrato x numero di giorni di sosta.

Al termine dell'occupazione, qualora questa ecceda il periodo di franchigia, l'AdSP del Mare di Sardegna emetterà apposito documento contabile che dovrà essere saldato nei tempi e con le modalità nello stesso previste.

Ai fini della determinazione del canone per il periodo di occupazione fuori franchigia, la frazione di giorno verrà considerata come giorno intero.

Articolo 7 – Sanzioni

I contravventori alle norme della presente Ordinanza saranno perseguiti, ove il fatto non costituisca più grave reato, a mente degli artt. 1161, 1164, 1165 e 1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 8 – Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Massimo DEIANA (*)

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel (*)